

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PREMESSA

- La scuola ha una precisa funzione, che è quella di favorire l'uguaglianza sostanziale (2° comma art. 3 Cost.) che è il presupposto di società democratica e deve essere improntata ai principi di libertà.
- La scuola pubblica deve essere un luogo di libero confronto in cui tutti possono liberamente esprimersi e costruire un processo formativo caratterizzato dalla libertà di insegnamento intesa come garanzia del pluralismo.
- L'insegnamento deve essere libero e volto a formare coscienze libere: per questo è garantita l'autonomia professionale nello svolgimento delle attività didattiche, scientifica e di ricerca.
- La scuola pubblica trova il suo fondamento organizzativo nell'autonomia, che deve garantire il carattere nazionale del sistema formativo e il governo democratico della scuola

Tempo scuola 1

Art. 1 - Gli/le studenti/studentesse possono accedere agli spazi dell'Istituto senza oneri per l'Amministrazione prima dell'inizio delle lezioni. La responsabilità dell'Istituto si attiva cinque minuti prima dell'inizio delle stesse.

Art. 2 - Durante il cambio d'ora è opportuno che gli/le studenti/studentesse restino in classe per prepararsi alla lezione successiva.

Art. 3 - Durante le ore di lezione gli/le studenti/studentesse possono allontanarsi dalla classe solo se autorizzati dal/la docente.

Art. 4 - Gli/le studenti/studentesse non possono allontanarsi dall'Istituto se non per spostamenti autorizzati per specifiche attività didattiche.

Art. 5 - Durante l'intervallo gli/le studenti/studentesse sono autorizzati ad utilizzare le strutture dell' area dell'Istituto. Al personale ausiliario spetta la sorveglianza dei locali. Il personale docente, a turno, dovrà garantire la propria presenza per funzioni di controllo all'interno di tutto l'Istituto.

Art. 6 - Il Collegio dei/le Docenti e il Consiglio d'Istituto valuteranno di anno in anno le attività maggiormente idonee per l'accoglienza delle classi prime da articolarsi orientativamente in una pluralità di iniziative, gestibili, anche in tempi diversi, durante l'a.s. in corso.

Tempo scuola 2

Art. 7 - Primo dovere dello/la studente/studentessa è la frequenza.

Art. 8 - Agli/le studenti/studentesse verrà assegnato un libretto personale per le assenze. Ogni dovrà essere giustificata alla prima ora di lezione e sottoscritta da un genitore.

Art. 9 - Lo/la studente/studentesse in breve ritardo sarà ammesso in classe a discrezione del/la docente o all'inizio dell'ora di lezione successiva con giustificazione vidimata da un genitore o, se sprovvisto, con riserva

Art. 10- Gli/le studenti/studentesse che chiedono di uscire o di entrare fuori dal normale orario devono presentare il permesso firmato da un genitore e, qualora sia possibile, una documentazione obiettiva delle motivazioni. Il permesso viene firmato dal Preside o dai/le docenti a questo delegati.

Art. 11- Tutti/e gli/le studenti/studentesse, quando l'assenza supera i cinque giorni consecutivi, devono allegare alla giustificazione il certificato medico.

Art. 12 - In caso di assenze troppo frequenti il/la docente coordinatore del C.d.C. è tenuto a segnalare il caso alla Presidenza e predisporre un incontro con lo/la studente/studentessa e la famiglia.

Art. 13 - Gli/le studenti/studentesse maggiorenni sono tenuti a presentare giustificazioni, da loro vidimate, per le assenze, anche orarie. Le famiglie possono richiedere documentazione delle presenze.

Art. 14 - In caso di manifestazioni è garantita agli/le studenti/studentesse, che non vogliono aderire, la permanenza a scuola.

Art. 15 - In caso di partecipazione a scioperi e/o manifestazioni l'assenza dovrà essere giustificata da una dichiarazione firmata da un genitore come presa d'atto della partecipazione del/la figlio/a.

Tempo scuola 3

Art. 16 - I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono alla formazione della persona e al ripristino di corretti rapporti all'interno dell'Istituto (Art. 4 Statuto degli/le studenti/studentesse).

Art. 17 - La responsabilità disciplinare è personale; lo/la studente/studentessa interessato deve esporre le proprie ragioni e nessuna sanzione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto.

Art. 18 - La libera espressione di opinioni, correttamente manifesta, non può essere sanzionata né direttamente, né indirettamente.

Art. 19 - Le sanzioni sono temporanee e correlate al principio della riparazione del danno.

Art. 20 - Il Consiglio di Classe può adottare temporanei allontanamenti del/la studente/studentessa dall'Istituto (massimo 15 gg.) e solo in caso di gravi e iterate infrazioni disciplinari. Nel periodo è auspicabile un rapporto con lo/la studente/studentessa e/o con la famiglia. Nel caso di reati particolarmente gravi, qualora l'autorità giudiziaria, servizi sociali, famiglia e/o lo/la studente/studentessa stessa sconsigliano il rientro nella scuola di appartenenza, è possibile anche in corso d'anno, l'iscrizione ad un altro Istituto.

Art. 21 - Le sanzioni disciplinari durante la sessione d'esame sono comminate dalla Commissione d'esame stessa anche a candidati esterni.

Locali scolastici

Art. 22 - In conformità allo Statuto degli/le studenti/studentesse (Ministero P.I. 1998, art. 2, comma 10) gli/le studenti/studentesse possono svolgere iniziative all'interno della scuola ed utilizzare i locali anche per le loro associazioni in accordo con l'ufficio di Presidenza e, qualora vi siano oneri di spesa, con il Consiglio di Istituto.

Art. 23 - La scuola si impegna a rendere disponibili i propri locali, comprese le aule speciali e la biblioteca, per attività didattiche e formative.

Art. 24 - L'Istituto si impegna ad allestire uno spazio riservato alle attività degli/le studenti/studentesse, dove sia possibile conservare la documentazione delle attività svolte.

Art. 25 - Sarà garantito uno spazio di affissione nelle sedi dell'Istituto per le comunicazioni, ciclostilati, manifesti, ecc., purché sia possibile identificare gli estensori.

Art. 26 - Gli/le studenti/studentesse sono tenuti al rispetto dell'ambiente comune: eventuali danni provocati alle strutture o agli arredi saranno addebitati al/la responsabile e/o qualora quest'ultimo/a non sia identificabile l'Amministrazione ripartirà tra gli/le studenti/studentesse in parti uguali il carico del danno.

Art. 27 - E' fatto divieto di utilizzare nell'Istituto sostanze alcoliche o tabacco: è opportuno, inoltre, che gli/le studenti/studentesse siano responsabili della pulizia e del buon funzionamento dei locali nei quali operano.

Art. 28 - Le persone estranee alla scuola possono accedere ai locali solo se riconosciuti in portineria e/o su invito dell'istituzione; si può accedere agli uffici di segreteria solo nei giorni e nelle ore consentite. I colloqui con la Presidenza e con i/le docenti possono avvenire solo previo appuntamento.

Art. 29 - Ai docenti sono riservati spazi appositi, bacheche e/o stand multimediali per l'affissione di avvisi o comunicati concernenti l'attività didattica. E' altresì garantita in un' apposita bacheca l'affissione di manifesti, comunicati, ciclostilati, ecc. purché sia possibile identificare gli/le estensori. Va inoltre previsto uno spazio facilmente accessibile dove sia data comunicazione tempestiva della documentazione istituzionale e sindacale. Le indicazioni sui Corsi di Aggiornamento per i docenti devono trovare spazio apposito e specifico che dia modo ai/le docenti di essere informati in tempo utile sulle iniziative locali, regionali e nazionali.

Art. 30 - I/le docenti devono poter usufruire di un locale dell'Istituto per lo studio individuale e per le riunioni collegiali e che contenga archivi della ricerca degli/le stessi.

Art. 31 - Le aule speciali e i laboratori vengono affidati a docenti sub-consegnatari in base all' art.17 D.l. 28/5/75. Al presente regolamento devono essere allegati i regolamenti della biblioteca, dei laboratori e delle aule speciali.

Attività e Assemblee degli/le Studenti/Studentesse

Art. 32 - Gli/le studenti/studentesse costituiscono la componente fondamentale dell'Istituzione scolastica e devono diventare partecipi della sua gestione. E' necessario che la visibilità e l'impegno degli/le studenti/studentesse emerga in modo organizzato in tutte le fasi della programmazione didattica e della gestione democratica della scuola. L'Organismo rappresentativo degli/le studenti/studentesse è il Comitato Studente/studentessa formato dai/le rappresentanti dei C.d.C .. E' consentito agli/le studenti /studentesse di tenere un' Assemblea di Istituto al mese.

Art. 33 - A richiesta degli/le studenti /studentesse le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per attività culturali, seminari o lavori di gruppo.

Art. 34 - L'Assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studente /studentessa o del dieci per cento degli/le studenti /studentesse; l'assemblea di classe è convocata dai/le rappresentanti di classe o dalla metà più uno degli/le studenti /studentesse.

Art. 35 - Le date di convocazione delle Assemblee devono essere presentate, per motivi logistici ed organizzativi, preventivamente al/la Preside.

Art. 36 - Al Comitato Studente/studentessa spetta il compito di garantire il funzionamento dell' Assemblea d'Istituto nel rispetto dei diritti dei/le partecipanti.

Art. 37 - Il Comitato Studente/studentessa può e deve formulare proposte e pareri al CdI e al CdD sulle iniziative culturali e organizzative della scuola.

Art. 38 - Il Comitato Studente/studentessa esprimerà due rappresentanti per la costituzione di un Organo di Garanzia, interno all'Istituto, per la tutela dei diritti degli/le studenti /studentesse, a cui di diritto partecipano due docenti designati dal CdD e un genitore presente nel CdI e indicato dallo Stesso. I membri dell'Organo di Garanzia sono rinnovabili annualmente all' inizio dell' anno scolastico.

Attività extra e para Scolastiche

Art. 39 - La didattica è integrata da attività di carattere educativo e culturale alla cui realizzazione sono interessate tutte le componenti scolastiche e possono coinvolgere in forma obbligatoria o facoltativa la componente studente/studentessa.. I modi e i tempi di attuazione

Art. 40 - I viaggi di istruzione devono essere considerati parte integrante dell'attività didattico-culturale e devono essere conformi alle normative ministeriali e provveditoriali vigenti. Il CdI stabilisce la percentuale minima di partecipanti per ogni singola classe.

Art. 41 - E' opportuno stabilire per i viaggi di istruzione alcuni criteri:

1. La classe e il/la docente organizzatore devono presentare al CdC un progetto che giustifichi e illustri le finalità del viaggio; il Consiglio approvando si impegna ad integrare nella propria programmazione didattica gli obiettivi e le finalità del viaggio stesso.
2. Il/la docente accompagnatore all' estero deve garantire la conoscenza della lingua del paese ospite o della lingua inglese.
3. Il periodo in cui tali viaggi possono essere effettuati dipende dal Calendario Scolastico approvato dal CdD e dal CdI, e si auspica che non siano concentrati nel periodo terminale dell'a.s.
4. La razionalizzazione della spesa delle diarie dei/delle docenti non deve in alcun modo comportare forzosi o arbitrari abbinamenti tra classi, proprio per sottolineare la funzione progettuale e didattica fatta propria dal gruppo classe e dai/le docenti interessati. Questo al fine di evitare atteggiamenti passivi o il prevaricare dell' aspetto socializzante sulle scelte operate.

Art. 42 - Sono previste nell'attività dell'Istituto visite guidate approvate dal CdC di appartenenza del/la docente proponente o che abbiano chiara finalità nella programmazione dello stesso/a.

Art. 43 - Sono previsti scambi culturali tra le classi del nostro Istituto con altre di Istituti presenti nella D.E.; sono previste altresì visite preparatorie anche della sola componente docente nell'ambito dei progetti UE., sempre articolati e chiariti nell'attività di programmazione proposta dai/le docenti.

Art. 44 - L'Istituto promuove la partecipazione alle attività sportive, anche agonistiche, fermo restando che la progettualità e le finalità proposte siano approvate dagli oc.

Organizzazione del Collegio dei/le Docenti

Art. 45 - Il CdD all'inizio di ogni anno scolastico, delibererà circa i modi secondo i quali operare, decidendo sull' articolazione e sull'organizzazione del proprio lavoro, al fine di renderlo più efficiente e puntuale. Istituisce, altresì i dipartimenti, organizzati per materia e, qualora lo ritenga necessario, con una ulteriore suddivisione in biennio e triennio.

Art. 46 - I dipartimenti sono il luogo dove il Collegio elabora, nel rispetto dei diversi stili di insegnamento, la propria programmazione didattica, gli obiettivi culturali e le metodologie da utilizzare che saranno il fondamento della programmazione disciplinare annuale ufficializzata dal Progetto di Istituto, suscettibile di adattamenti agli esiti del confronto culturale interno.

Art. 47 - E' compito dei Dipartimenti indicare al CdD e al CdI le proposte per acquisti di nuove e/o sostitutive tecnologie funzionali alla didattica e alla sperimentazione e la formazione di nuovi laboratori.

Art. 48 - Ai Dipartimenti sono affidate le scelte di indirizzo e di titoli per l'acquisto di libri, materiale multimediale e la programmazione per l'uso di Internet.

Art. 49 - E' compito dei Dipartimenti la scelta dei libri di testo tenuto conto delle delibere del CdC; al CdD spetta il compito di valutarla, discuterla ed eventualmente approvarla .

Art. 50 - Il CdD ha l'obbligo di esprimere le priorità culturali e le modalità di attuazione dei corsi di aggiornamento ed auto aggiornamento e può, in accordo con il Cdl, ricorrere al Fondo di Istituto per incentivare alcune presenze ritenute indispensabili di docenti.

Art. 51 - Il CdD ha altresì l'obbligo di esprimere priorità culturali e modalità di attuazione delle attività culturali accessorie e/o di approfondimento didattico incentivate dal Fondo di Istituto.

Art. 52 - Per rendere maggiormente efficiente e puntuale il proprio operare il CdD si riserva di nominare annualmente qualificate commissioni che hanno il compito di visionare i progetti di intervento dei/le singoli docenti e di verificare la ricaduta in termini di crescita e di approfondimento culturale dell'Istituto.

(Per quanto riguarda gli Organi Collegiali e l'organizzazione del personale ausiliario si fa riferimento alle normative vigenti)